

COMUNE DI RAGUSA

(approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 80 del 12 marzo 2008, con le modifiche approvate con deliberazione di G.M. n. 490 del 26/11/2008.
Trasmesso alla Corte dei Conti Sezione Regione Sicilia con nota prot. 94578 del 02/12/2008)

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA AD ESPERTI ESTERNI

INDICE

- Art. 1 – Oggetto, finalità, ambito applicativo.
- Art. 2 Programma triennale e piano annuale per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma.
- Art. 3 Ricorso ai collaboratori esterni.
- Art. 4 Presupposti di legittimità per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma.
- Art. 5 Accertamento delle condizioni per la utilizzazione delle risorse interne.
- Art. 6 Selezione degli esperti mediante procedure comparative.
- Art. 7 Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative.
- Art. 8 Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa.
- Art. 9 Liste di accreditamento di esperti.
- Art. 10 Disciplinare di incarico.
- Art. 11 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.
- Art. 12 Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
- Art. 13 Pubblicizzazione degli incarichi.
- Art. 14 Registro degli incarichi.
- Art. 15 Norme finali.
- Art. 16 Norma transitoria.
- Art. 17 Entrata in vigore del Regolamento.
- All. A Linee guida per l'applicazione del metodo del *confronto a coppie* .

Art. 1

Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente regolamento definisce e disciplina, in correlazione a quanto previsto dall'art. 51 dello Statuto comunale vigente, dall'art. 7, comma 6 e seguenti, del D.Lgs n. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 110, comma 6 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, i limiti, i criteri, e le modalità per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma per tutte le tipologie di prestazioni appresso indicate, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, nonché per consentire la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese.

1 bis. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, mediante la procedura comparativa di cui ai successivi articoli 6 e 7, salvo quanto previsto dal successivo art. 8. Si prescinde, altresì, dal suddetto requisito in tutti gli altri casi previsti dal legislatore nel tempo vigenti.

1 ter. L'Ente ha facoltà di stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi del successivo art. 2. Il ricorso a contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti (contratti di prestazione d'opera) e degli artt. 2229 e seguenti (contratti di prestazione d'opera intellettuale) del Codice Civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Ente.

3. Gli *incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale* si articolano secondo le seguenti tipologie:

- a) *incarichi di studio*, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) *incarichi di ricerca*, riguardanti lo svolgimento di attività di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'Ente;
- c) *consulenze*, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio, su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente.

4. *I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa*, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti (contratti di prestazione d'opera) e degli artt. 2229 e seguenti (contratti di prestazione d'opera intellettuale) del Codice Civile, nonché dell'art. 409 del Codice di Procedura Civile.

5. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.

6. Il contratto d'opera, in cui rilevano la personalità della prestazione resa dall'esecutore ed una obbligazione di risultato senza una particolare organizzazione, è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

7. Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente in singole cause pendenti davanti al giudice di qualsiasi ordine e grado, né gli incarichi correlati ad adempimenti obbligatori per legge, né agli incarichi professionali di progettazione di opere pubbliche, direzione lavori e collaudo e tutte le attività comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione di dette opere.

7 bis. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano, altresì, agli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione ed ai membri di commissione di gara e di concorso, nonché in materia di prestazioni di

servizi.

8. L'affidamento di incarichi di **collaborazione autonoma ad esperti esterni per tutte le tipologie di prestazione**, effettuato in violazione delle disposizioni emanate con il presente regolamento, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Art. 2

Programma triennale e piano annuale per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma

1. Il Consiglio Comunale è l'organo competente ad approvare il programma triennale ed il piano annuale degli incarichi di **collaborazione autonoma di cui al presente regolamento, a prescindere dall'oggetto della prestazione**, sulla base di una proposta formulata dalla Giunta in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Conferenza dei Responsabili di Settore sulle esigenze prevedibili.

2. A tal fine, i Responsabili competenti, nell'ambito del programma di cui al comma precedente, provvedono alla compilazione di apposita scheda illustrativa del tipo di incarico che intendono conferire, contenente i seguenti elementi:

- a) il programma di attività o il progetto specifico nell'ambito del quale è previsto l'incarico;
- b) il fabbisogno di professionalità;
- c) il tipo di incarico (di natura occasionale o coordinata e continuativa);
- d) le motivazioni generali dell'incarico;
- e) la rilevazione dell'inesistenza di professionalità interne;
- f) la coerenza della spesa con i limiti previsti dal presente regolamento;
- g) la durata prevista per l'incarico (termine di inizio e conclusione).

3. Il programma può essere integrato o modificato nel corso dell'anno, con le stesse modalità indicate nel comma 1, in presenza di ulteriori e diverse esigenze emerse successivamente alla sua approvazione.

4. Il limite massimo **della spesa annua per gli incarichi di collaborazione autonoma ad esperti esterni è determinato di anno in anno nel bilancio di previsione dell'Ente o nelle sue variazioni.**

Art. 3

Ricorso ai collaboratori esterni

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili di Settore che intendono avvalersene (di seguito: Responsabili competenti), i quali possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni del programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 2 nonché dei limiti di spesa quantificati nel bilancio di previsione ed inoltre nel rispetto degli obiettivi definiti dal Piano Esecutivo di Gestione ed in coerenza con gli indirizzi generali di gestione formulati dagli Organi di governo dell'Ente.

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'Ente.

Art. 4
Presupposti di legittimità
per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 1, comma 1 bis, possono essere conferiti ad esperti esterni all'Ente di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria (qualora venga richiesta la specializzazione universitaria, costituisce requisito minimo la laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento universitario, o titolo equivalente, ferma restando l'equiparazione prevista per la laurea del vecchio ordinamento, ovvero la laurea triennale con aggiunta di altre specializzazioni a seguito di percorsi universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti) nonché di una documentata esperienza nella materia oggetto dei medesimi incarichi, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:

- a) **l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati, e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità del Comune medesimo. Dagli obiettivi e dai progetti specifici deve, altresì, rilevarsi che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità anche di livello universitario;**
- b) l'Ente conferente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) **la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali può essere richiesta anche la laurea ed eventualmente anche particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni comportanti, ove previsto, l'iscrizione in albi e/o elenchi;**
- d) devono essere preventivamente determinati durata (termine di inizio e conclusione), luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

- e) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'Ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
- f) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui ai successivi articoli 6 e 7, salvo quanto previsto dal successivo art. 8.

Art. 5

Accertamento delle condizioni per la utilizzazione delle risorse interne

1. Allo scopo di accertare l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico o, comunque, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all'interno dell'Ente, viene seguita la seguente procedura:

- a) il Responsabile competente invia al Direttore Generale una relazione contenente la specificazione delle iniziative e delle attività nelle quali si articola il progetto o il programma di lavoro, per la cui realizzazione si rende necessario l'apporto del collaboratore esterno, e lo schema del disciplinare d'incarico, precisando altresì le caratteristiche professionali e curriculari richieste nonché la durata prevista per lo svolgimento dell'incarico;
- b) il Direttore Generale invia ai Responsabili degli altri Settori, apposita richiesta di accertamento in ordine alla presenza nella struttura del Settore della professionalità richiesta;
- c) i Responsabili degli altri Settori forniscono una congrua illustrazione dell'esito, positivo o negativo, dell'accertamento.

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo all'esito negativo della verifica condotta dal Direttore Generale e formalmente comunicata al Responsabile competente e, comunque, decorsi 10 giorni dalla richiesta inoltrata dal Direttore Generale senza aver ottenuto alcuna attestazione.

3. Al fine di agevolare le procedure di accertamento disciplinate nei commi 1 e 2, l'Ufficio del Direttore Generale può organizzare – con la collaborazione del Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane - una banca dati delle professionalità e delle specializzazioni possedute dai propri dipendenti, ai fini di un possibile utilizzo per finalità istituzionali, in luogo dell'affidamento di incarichi di lavoro autonomo.

Art. 6

Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni partecipanti alla selezione.

2. Il Responsabile competente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiori a 30 giorni, nel quale siano evidenziati:

- a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta come risultano dal programma di attività, e dai progetti specifici e determinati dall'Ente e consultabili in allegato all'avviso;
- b) durata (termine di inizio e conclusione) dell'incarico, con divieto espresso di rinnovo tacito. Il termine di durata previsto per l'incarico potrà essere rinnovato ove speciali circostanze ne impongano la prosecuzione, a fronte dei comprovati risultati raggiunti e di ulteriori necessità sopraggiunte;
- c) i titoli, i requisiti professionali e le caratteristiche della maturata esperienza richieste per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
- d) il termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula, redatti sul formato europeo, e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
- e) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione, con indicazione dei relativi punteggi previsti per la procedura di comparazione dei candidati ;
- f) le modalità di realizzazione dell'incarico;
- g) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (di natura occasionale o coordinato e continuativo);
- h) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale; l'entità del compenso deve essere strettamente correlato alla complessità dell'incarico, al tempo necessario per portarlo a termine ed al valore del risultato che l'Ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo;
- i) luogo di svolgimento della prestazione richiesta;
- j) l'obbligo di produrre un resoconto scritto sull'attività svolta;
- k) l'obbligo di eleggere domicilio legale presso la residenza comunale e di cedere la piena titolarità (proprietà) della prestazione al Comune.

3. Per incarichi di importo non superiore ad euro 5.000,00 annui lordi IVA esclusa, l'incarico professionale può essere conferito all'esito di una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 2, da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari, fermo restando in ogni caso il possesso della comprovata specializzazione **anche** universitaria di cui al precedente art. 4, comma 1. Detti soggetti possono essere individuati tra quelli iscritti alle liste di

accreditamento formate ai sensi del successivo art. 8. Per l'affidamento di cui al presente comma non trova applicazione la procedura comparativa di cui al successivo art. 7.

Art. 7

Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il Responsabile competente procede alla selezione dei candidati mediante esame comparativo dei " curricula " presentati, sulla base dei sottoelencati elementi di valutazione, illustrati dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso pubblico di cui al precedente art. 6, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto:

- titoli di studio posseduti;
- esperienze lavorative e professionali;
- conoscenze tecniche organizzative;
- esperienze di formazione;
- conoscenze linguistiche;
- conoscenze informatiche

2. Ai fini della comparazione si procede secondo le linee-guida per l'applicazione del metodo del " confronto a coppie " (mutuato dal D.P.R. 21/12/1999 n. 554 in materia di conferimento di incarichi di progettazione di lavori pubblici) riportate nell'Allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

3. Il punteggio massimo attribuibile al complesso degli elementi di valutazione sopra indicati è di 50 (cinquanta) punti che sarà ripartito tra le rispettive categorie dal Responsabile competente di volta in volta, sulla base del tipo di incarico, ed inserito nell'avviso pubblico di cui al precedente art. 6.

4. Per la valutazione dei curricula, il Responsabile competente può avvalersi di una Commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta a titolo gratuito da personale collocato nella categoria D, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.

5. All'esito della valutazione dei curricula è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con determinazione motivata del Responsabile competente.

6. Il candidato risultato vincitore, è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

7. Nelle procedure comparative realizzate con invito, secondo quanto previsto dal precedente art. 6, comma 3, la selezione è effettuata sulla base dei medesimi criteri indicati nel precedente comma 1.

Art. 8

Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 6, il Responsabile competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 7, per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
- b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) prestazioni lavorative di tipo complementare, non ricomprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata senza alcuna selezione, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario ed anzi per consentire una più agevole realizzazione;
- d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;

Art. 9

Liste di accreditamento di esperti

1. Il Comune può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività. Le liste sono aggiornate almeno annualmente.

2. Il Responsabile competente, ricorre alle liste di accreditamento nei casi indicati nell'art. 6, terzo comma, per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre.

3. Per la predisposizione delle liste, il Comune pubblicizza sul proprio sito istituzionale, con periodicità annuale, un apposito avviso pubblico con la indicazione dei requisiti professionali che devono essere posseduti dai soggetti interessati.

4. La iscrizione nelle liste avviene automaticamente e in ordine alfabetico dei candidati.

5. Tra i possibili destinatari delle liste è incluso il personale delle pubbliche amministrazioni, per la fattispecie degli incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale, purchè non sia dipendente di questo Ente.

6. Nel caso di conferimento di incarico ad un pubblico dipendente è necessario acquisire il nulla osta dell'Amministrazione di provenienza.

Art. 10 **Disciplinare di incarico**

1. Il Responsabile competente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:

- a) le generalità del contraente;
- b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
- c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
- d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
- f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione; la spesa prevista dal contratto deve essere riferita all'evento nella sua interezza, ovvero al medesimo percettore, rimanendo esclusa qualsiasi segmentazione della spesa stessa. La somma, inoltre, deve essere considerata al netto dell'IVA e degli oneri contributivi.
- h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
- i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento; la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
- j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- k) il foro competente in caso di controversie;

- 1) le modalità di trattamento dei dati personali e i diritti dell'interessato ai sensi del D.Lgs 196/2003.

3. Il compenso della collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

Art. 11

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il Responsabile competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile competente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile competente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 12

Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento e della procedura di comparazione di cui al precedente art. 7, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Responsabile competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Responsabile competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Responsabile competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla legge n. 335/1995, e successive modifiche ed integrazioni, sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione al Comune. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'INAIL sono a carico del Comune, che è tenuto a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.
6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla Determinazione Dirigenziale e dal Disciplinare d'incarico che è formulato sulla base di schemi tipo da realizzarsi e aggiornarsi a cura del Settore Affari Generali, ivi compresi gli adempimenti di natura fiscale, previdenziale ed assicurativi previsti dalla normativa vigente di settore.

Art. 13

Pubblicizzazione degli incarichi

1. Il Comune rende **note tutte le tipologie di incarichi di collaborazione autonoma, conferiti ai sensi del presente regolamento**, mediante pubblicizzazione, sul proprio sito istituzionale e con aggiornamento tempestivo, degli elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.

2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso.
3. I contratti relativi ai rapporti disciplinati dal presente regolamento acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Ente.
4. Alla relativa pubblicazione provvede il Responsabile competente.
5. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo degli incarichi conferiti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile competente.
- 6. Gli incarichi di progettazione ed i patrocini legali di cui al precedente art. 1, comma 7, sono soggetti alla pubblicazione delle liquidazioni erogate dall'Ente.**

Art. 14 **Registro degli incarichi**

1. Anche ai fini di cui al precedente art. 13, è istituito il Registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti dal Comune, a qualsiasi titolo effettuati e con qualsiasi modalità.
2. Nel Registro sono riportati tutti gli elementi di cui al comma 2 del precedente art. 13 e può essere suddiviso in tipologie.
3. Il Registro è gestito dall'Ufficio di Staff della Segreteria Generale il quale :
 - a) cura la formazione, la tenuta e l'aggiornamento del Registro, con la individuazione dei compensi ricevuti;
 - b) raccoglie copia degli elaborati prodotti.

Art. 15
Norme finali

1. Ai fini dell'Anagrafe delle prestazioni prevista dalla legge, l'Ufficio di Staff della Segreteria Generale, provvede a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni di cui al presente regolamento, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
2. Il contratto di collaborazione esterna il cui valore supera 5.000 (cinquemila) Euro viene inviato, a cura del Responsabile competente, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. L'obbligo di trasmissione di cui al presente comma non si estende ai provvedimenti di incarico conferiti in base a disposizioni di legge che trovano apposita disciplina regolamentare a livello di Ente (a titolo esemplificativo: incarichi ex legge n. 109/94 e per la difesa legale dell'Ente).

Art. 16
Norma transitoria

- 1. In sede di prima applicazione delle modifiche apportate al presente Regolamento, in conseguenza del mutato quadro normativo di cui al D.L. n. 112/08 convertito con Legge n. 133/08, il limite massimo della spesa annua delle consulenze esterne determinato ai sensi dell'art. 2 del Regolamento approvato con deliberazione di G.M. n. 80 del 12/03/2008, rimane confermato fino a che il bilancio di previsione non avrà fissato un limite diverso, ai sensi del precedente modificato art. 2, comma 4.**
- 2. Le modifiche di cui al presente regolamento sono operative anche per il programma triennale ed il piano annuale degli incarichi di lavoro autonomo, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 18/06/2008, della cui eventuale revisione dovranno farsi carico i Dirigenti delle strutture interessate in fase di attuazione di detti strumenti di programmazione.**

Art. 17
Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento **e sue successive modifiche ed integrazioni**, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.
2. Il presente Regolamento **e sue successive modifiche ed integrazioni**, che integra il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, sarà trasmesso, a cura del Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane, alla Sezione di controllo della Corte dei Conti della Regione Sicilia entro 30 giorni dalla relativa adozione.

Allegato A

Linee guida per l'applicazione del metodo del *confronto a coppie*

La determinazione dei coefficienti per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi ultra), ove con le lettere A, B, C, D, E, F,.....N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza. ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Una volta terminato il confronto delle coppie, si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

	B	C	D	E	F	...	N
A							
B							
C							
D							
E							
F							
...							
N-1							

- preferenza massima = 6
- preferenza grande = 5
- preferenza media = 4
- preferenza piccola = 3
- preferenza minima = 2
- parità = 1